



# **Comune di Cessalto**

**Provincia di Treviso**

## ***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2003, in vigore dal 01.01.2004

SOMMARIO

<b>TITOLO I - NORME GENERALI</b>		
Art. 1	Oggetto del regolamento	3
Art. 2	Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	3
Art. 3	Presupposto ed ambito di applicazione della tassa	3
<b>TITOLO II - PRESUPPOSTI</b>		
Art. 4	Soggetti passivi	4
Art. 5	Locali in multiproprietà e centri commerciali ed artigianali integrati	4
Art. 6	Locali tassabili e computo delle superfici	4
Art. 7	Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tassa ed esenzioni	5
Art. 8	Obbligazione pecuniaria	6
<b>TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA</b>		
Art. 9	Gettito della tassa	6
Art. 10	Piano finanziario	7
Art. 11	Determinazione della tassa	7
Art. 12	Commisurazione della quota fissa	7
Art. 13	Commisurazione della quota variabile	8
Art. 14	Modalità di commisurazione individuale della quota variabile della tassa	8
Art. 15	Classificazione dei locali e delle aree	8
Art. 16	Agevolazioni e riduzioni	9
Art. 17	Servizio a richiesta	10
<b>TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b>		
Art. 18	Dichiarazione	10
Art. 19	Controllo	11
Art. 20	Sanzioni ed interessi	11
Art. 21	Riscossione e conguaglio	11
Art. 22	Rimborsi	12
Art. 23	Contenzioso	12
<b>TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA</b>		
Art. 24	Funzionario responsabile	12
Art. 25	Gestione della tassa	13
Art. 26	Privacy	13
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b>		
Art. 27	Entrata in vigore	13
Art. 28	Abrogazioni	14
Art. 29	Rinvio ad altre norme	14
Allegato n. 1		15
Allegato n. 2		16
Allegato n. 3		18
Allegato n. 4		19

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, in conformità alle disposizioni normative contenute nel Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e sue successive modificazioni e del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

### **Art. 2 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati viene svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Il servizio di gestione dei rifiuti prevede le due seguenti modalità di svolgimento:

- a) servizio ordinario, reso alle utenze domestiche e a quelle non domestiche diverse da quelle di cui alla successiva lettera b), attraverso il sistema di raccolta "porta a porta" con appositi contenitori, concessi all'utenza in comodato d'uso;
- b) servizio "dedicato" reso alle utenze non domestiche, attraverso l'installazione di appositi contenitori od altre forme speciali di raccolta.

### **Art. 3 Presupposto ed ambito di applicazione della tassa**

La tassa è applicata nei confronti di chiunque occupi, conduca ovvero detenga locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.

La tassa è dovuta, per quanto riguarda la quota fissa, anche per i locali non utilizzati purché predisposti all'uso (provvisi di allacciamento di rete o arredi), nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.

La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della quota fissa della tassa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.

## **TITOLO II PRESUPPOSTI**

### **Art. 4 Soggetti passivi**

La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 3.

Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione in affitto e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha sottoscritto la dichiarazione di attivazione utenza, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia, se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

### **Art. 5 Locali in multiproprietà e centri commerciali ed artigianali integrati**

Per gli alloggi in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto pecuniario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Il soggetto responsabile di cui al comma 1 è tenuto a presentare al Comune, nei termini dell'art. 18 del presente regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

### **Art. 6 Locali tassabili e computo delle superfici**

Si considerano locali tassabili tutti i vani, sia principali che accessori, esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, esclusi quelli espressamente indicati dal successivo art. 7.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte operative, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

## **Art. 7**

### **Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tassa ed esenzioni**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura (a titolo esemplificativo: cabine elettriche, telefoniche, silos, idrovore) o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti (ad es. celle frigo, locali ed aree di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, locali usati come centrali termiche) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono, in ogni modo, esclusi dall'ambito di applicazione della tassa i locali e le aree scoperte in cui si formano, di regola :

- i rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui al terzo comma dell'articolo 7 del D. Lgs. 22/1997;
- i rifiuti pericolosi indicati al quarto comma del medesimo articolo 7;
- i rifiuti individuati dall'articolo 8 del D. Lgs. 22/1997;
- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse, mancanti di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- i fabbricati non agibili o non abitabili e le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; la condizione può essere autocertificata ai sensi della legge 15/1968;

Sono considerati esenti:

- i locali ed aree utilizzati per il ricovero di animali ed attrezzi agricoli;
- i locali e le aree utilizzati esclusivamente ad uso serra o per il deposito di legna, carbone e simili;
- per gli immobili ad uso abitativo, vani accessori quali scale, terrazze, portici, balconi, sottotetti non abitabili;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali : oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;
- le utenze connesse a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento;
- le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a tassa. Per area accessoria o pertinenziale si vuole intesa quella destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che trovasi con questo, oggettivamente, in rapporto funzionale, ovvero quell'area che non avrebbe ragione di esistere senza il bene principale, quale – a titolo esemplificativo – il cortile ed il giardino condominiale e l'area di accesso ai fabbricati civili ed industriali;
- le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

I locali e le aree non soggette a tassa di cui ai precedenti commi dovranno essere, comunque, indicati nella dichiarazione prevista dall'articolo 18 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

La mancata indicazione nella dichiarazione delle circostanze o condizioni che comprovano l'esclusione o l'esenzione dalla tassa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, con diritto a restituzione dell'importo pagato.

L'elencazione del secondo comma é meramente esemplificativa; per le situazioni non contemplate si applicano i criteri di analogia.

## **Art. 8** **Obbligazione pecuniaria**

La tassa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

L'obbligazione decorre dal momento in cui viene attivata l'utenza o dal momento in cui viene predisposta la fornitura del servizio e cessa con la cessazione dell'utenza o della fornitura del servizio.

In caso di mancata o ritardata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per dichiarazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, si fa riferimento alle risultanze anagrafiche, mentre per quelle dei non residenti è fatto obbligo all'utente di comunicare il numero di persone che normalmente utilizza i locali soggetti a tassazione. In assenza di dichiarazione il numero di occupanti verrà conteggiato in numero di cinque.

Per le utenze domestiche occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tassa (modificazione del nucleo familiare, modificazioni d'uso dei locali e aree scoperte, modificazioni del servizio "dedicato" richiesto), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzati nel primo ruolo utile.

## **TITOLO III** **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

### **Art. 9** **Gettito della tassa**

La tassa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tassa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **Art. 10** **Piano finanziario**

Il Consiglio Comunale approva annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8 del DPR 158/99 e stabilisce la suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche.

## **Art. 11** **Determinazione della tassa**

La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base del piano finanziario, la Giunta Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione :

- suddivide le entrate tra quelle dovute dalle utenze domestiche e quelle dovute dalle utenze non domestiche;
- assegna le quote della tassa fissa dovute dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche ;
- assegna le quote delle tassa variabile dovute dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;
- definisce le modalità di accesso, da parte delle utenze, alle agevolazioni e alle riduzioni;

Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale delibera, annualmente, le tariffe per l'applicazione della tassa e contestualmente le percentuali delle agevolazioni e delle riduzioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento, nonché la maggiorazione da applicare al calcolo della tassa dovuta per il servizio a richiesta di cui all'art. 17 del presente Regolamento. In caso di mancata deliberazione, si vogliono prorogate le tariffe e le percentuali di agevolazioni, riduzioni e maggiorazione in vigore.

Le tariffe hanno effetto per l'anno di competenza dell'atto deliberativo e vengono applicate salvo conguaglio.

Qualora si determini una mancata copertura dei costi, la Giunta provvede a rideterminare la tassa, con la riserva di procedere al conguaglio per mantenere la copertura integrale dei costi.

Le variazioni dell'ammontare delle tariffe, dovute a modificazioni apportate in sede di approvazione di bilancio, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente la modificazione dell'importo dovuto.

## **Art. 12** **Commisurazione della quota fissa**

La quota fissa è commisurata, per le utenze domestiche, ai costi fissi ad esse addebitabili e determinata come riassunto nell'Allegato 1 che illustra le modalità di calcolo e quantificazione delle tariffe per tali utenze.

La quota fissa, da attribuire alla singola utenza, per le utenze non domestiche, è determinata proporzionalmente ai costi fissi ad esse attribuibili e come riassunto nell'Allegato 2 che illustra le modalità di calcolo e quantificazione delle tariffe per tali utenze.

La Giunta Comunale determina annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale la quota fissa della tassa annuale in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota fissa già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

### **Art. 13**

#### **Commisurazione della quota variabile**

Salvo quanto stabilito dal 2° comma del presente articolo, la quota variabile applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile sono specificate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Per le utenze domestiche che non conferiscono rifiuti o che conferiscono in modo troppo limitato, viene istituito un numero minimo di svuotamenti. Tale valore sarà commisurato alla media, diminuita del 30%, del numero di svuotamenti effettuati nell'anno in questione dalla categoria con uguale numero di componenti il nucleo familiare.

La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico sono specificate nell'allegato 3 del presente regolamento.

La quota variabile della tassa non è dovuta per i rifiuti assimilati che le utenze non domestiche avviano a recupero ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 del D. Lgs. 22/1997.

### **Art. 14**

#### **Modalità di commisurazione individuale della quota variabile della tassa**

Il Comune persegue l'obiettivo di determinare la quota variabile della tassa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.

In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, proporzionalmente ai conferimenti effettuati nel periodo precedente a quello della perdita del dato.

### **Art. 15**

#### **Classificazione dei locali e delle aree**

Ai fini della classificazione dei locali e delle aree, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli

organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio I.V.A.

Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tassa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.

La tassa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.

Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tassa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'allegato 2, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata, nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio del Comune, che può eseguire le opportune verifiche.

## **Art. 16 Agevolazioni e riduzioni**

La tassa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, in percentuale deliberata annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione di determinazione delle tariffe, nei seguenti casi:

- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato
- per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative qualora siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività
- per le utenze domestiche che procedano al recupero della frazione umida vegetale con formazione del compost, riutilizzabile nella pratica agronomica

Le riduzioni sono cumulabili e nel qual caso applicate "a cascata" (la seconda riduzione si applica sul netto della prima riduzione: es. riduzione del 30%+30% = riduzione effettiva del 51%);

Le riduzioni della tassa di cui al comma precedente vengono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, con effetto dalla data della richiesta.

Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il Comune provvede al recupero della tassa con applicazione delle penalità previste per l'omessa dichiarazione di variazione.

Il Comune nell'espletamento delle sue funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento della tassa ad utenze domestiche e non domestiche.

#### **Art. 17** **Servizio a richiesta**

Per le occupazioni o conduzioni di aree e/o locali in occasione di eventi sportivi od altre manifestazioni socio-culturali e ricreative, nonché per utenze non domestiche esercitanti attività ricorrenti tipo mercati periodici o altro, la cui relativa produzione di rifiuti è variabile e per i servizi "dedicati" di cui all'art. 2 del presente Regolamento, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti è effettuato, su richiesta, sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra il soggetto richiedente il servizio e il Comune.

La tassa è commisurata all'effettiva quantità di rifiuti conferita, secondo la formula di cui all'allegato 4 del presente regolamento, con l'applicazione di una maggiorazione percentuale a ristoro dei costi sostenuti per l'attivazione del servizio. La Giunta Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, stabilisce annualmente la percentuale di maggiorazione.

E' facoltà della Giunta Comunale esonerare dal pagamento della tassa i soggetti che occupano o conducono aree e/o locali in occasione di eventi sportivi od altre manifestazioni socio-culturali e ricreative.

### **TITOLO IV** **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **Art. 18** **Dichiarazione**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di dichiarare al Comune l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte e presentate da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata copia per ricevuta. In caso di spedizione la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Nel caso di variazione delle condizioni di assoggettamento alla tassa ed in particolare riguardo al variare delle condizioni che danno diritto ad esenzioni o riduzioni, l'utente è tenuto a presentare dichiarazione di variazione, con effetto anche per gli anni successivi, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 3.

Nel caso di trasferimento all'interno del territorio comunale l'utente è tenuto a presentare, nelle forme e nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, apposita dichiarazione di variazione,

con effetto anche per gli anni successivi, nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 3.

### **Art. 19 Controllo**

In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta dichiarazione, l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:

- rivolgere agli utenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana affiancati dai dipendenti comunali deputati a compiere rilevazione delle superfici tassabili, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente in possesso del Comune;
- richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

L'attività di recupero delle maggiori somme dovute dagli utenti in riferimento al servizio per la gestione dei rifiuti e la riscossione coattiva possono avvenire secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

### **Art. 20 Sanzioni ed interessi**

In caso di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione o per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti dovuti o richiesti si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di tardivo, omesso o parziale pagamento della tassa, il Comune provvede ad addebitare agli utenti debitori gli interessi di mora con applicazione del tasso legale in vigore, ai sensi del Codice Civile.

Gli interessi legali sono dovuti a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

### **Art. 21 Riscossione e conguaglio**

Gli importi del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati sulla base dei dati dei ruoli dell'anno precedente, delle dichiarazioni di variazione presentate e degli accertamenti

notificati nei termini di legge, sono iscritti a ruoli da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di applicazione della tassa per servizio "a richiesta" di cui al precedente articolo 17, il relativo importo potrà essere riscosso mediante versamento diretto.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso di conteggio della tassa, potranno essere conteggiate nella tassazione successiva mediante compensazione.

## **Art. 22**

### **Rimborsi**

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta ai sensi del precedente articolo 8, è disposto dal servizio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, il servizio tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.

In ogni altro caso, per lo sgravio o per il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre un anno dall'avvenuto pagamento. Lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'eseguito pagamento.

## **Art. 23**

### **Contenzioso**

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni ed il diniego di rimborso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

## **TITOLO V**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA**

## **Art. 24**

### **Funzionario responsabile**

Con deliberazione della Giunta comunale viene designato il funzionario responsabile al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale determinazione ed applicazione della tassa, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della conseguente iscrizione a ruolo.

Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

#### **Art. 25** **Gestione della tassa**

Il Comune può affidare l'attività di gestione della tassa ad azienda speciale o società di capitale, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, quinto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente, salvo conguaglio, in rapporto alle effettive prestazioni reciproche.

In caso di affidamento esterno dell'attività di gestione, il funzionario comunale responsabile della gestione della tassa di cui al precedente articolo, vigila sull'osservanza della convenzione.

#### **Art. 26** **Privacy**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto della legge 675/96.

Ai soggetti terzi, incaricati all'espletamento delle attività di cui all'articolo 25, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto della citata legge 675/96. I titolari del trattamento dei dati, conseguentemente, sono i soggetti terzi a cui sono affidate le attività di cui all'articolo 25.

Qualora a supporto della propria attività di gestione della tassa, l'Ufficio affidi ad un soggetto terzo, diverso da quello di cui al richiamato articolo 25, un incarico funzionale alla gestione della tassa, sono trasferiti allo stesso i dati acquisiti per l'applicazione della tassa ed il titolare del trattamento dei dati è il soggetto terzo.

### **TITOLO VI** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27** **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore a decorrere dall'esercizio 2004.

**Art. 28**  
**Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Art. 29**  
**Rinvio ad altre norme**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti e, in particolare, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella materia oggetto del presente regolamento costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

## ALLEGATI AL REGOLAMENTO

### Allegato n. 1

#### TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE

FORMULA PER LA PARTE FISSA:  $TFd(n,S) = Quf * Ka(n) * S$

$TFd(n,S)$  = quota fissa della tassa per un'utenza domestica con n componenti ed una superficie pari ad S

n = numero di componenti del nucleo familiare

S = superficie dell'abitazione (mq)

$Quf = Ctuf / \sum_n Stot(n) * Ka(n)$  quota unitaria fissa (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka)

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti

Ka(n) = coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione al numero di componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza (vedi la seguente tabella)

#### **Ka(n)= Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tassa alle utenze domestiche**

Numero occupanti	1	2	3	4	5	6 e oltre
Coefficiente adattamento	0,84	0,98	1,08	1,16	1,24	1,30

FORMULA PER LA QUOTA VARIABILE:

$TVd(n) = Quv * q_{min}(n)$  se  $q < \text{media svuotamenti utenza con n componenti} - \text{il } 30\%$   
 $= Quv * q$  se  $q \geq \text{media svuotamenti utenza con n componenti} - \text{il } 30\%$

con

TVd(n) = Tassa variabile per utenza domestica con n componenti (€/periodo)

Quv = Quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/volume)

q = quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotta nel periodo dall'utenza domestica (svuotamenti/periodo)

$q_{min}(n)$  = quantità di rifiuto secco non riciclabile medio - 30% prodotta nel periodo dall'utenza domestica (svuotamenti/periodo) con n componenti il nucleo familiare

## Allegato n. 2

### TASSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

#### FORMULA PER LA PARTE FISSA

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

Con

TFnd (ap, Sap) = quota fissa della tassa per un'utenza non domestica di categoria ap e con superficie pari a Sap

Qapf =  $C_{tapF} / \Sigma_{ap} Stot(ap) * Kc(ap)$  = Quota unitaria fissa (€/mq) per utenze non domestiche determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produttività Kc

Sap = superficie dell'utenza non domestica (mq)

Stot(ap) = superficie totale delle utenze non domestiche (mq)

Kc (ap) = coefficienti potenziali di produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche che tiene conto della potenziale produttività di rifiuti connessa alla tipologia di attività (vedi la seguente tabella)

#### Kc =Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tassa alle utenze non domestiche

	Tipologia di attività	Minimo	Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,87	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere e barbiere)	0,72	1,04
13	Carrozzeria. autofficina, elettrauto	0,92	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie	4,84	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari e banchi di mercato	1,76	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61

20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio	6,06	10,44
21	Discoteche, night club	1,04	1,64

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

#### FORMULA PER LA QUOTA VARIABILE

$$TVnd = Q_{uv} * q$$

con

TVnd = Tassa variabile per utenza non domestica (€/periodo)

Q<sub>uv</sub> = Quota variabile per le utenze non domestiche (€/volume)

q = Quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotta nel periodo dall'utenza non domestica (volume/periodo)

**Allegato n. 3**

**RIEPILOGO DELLE MODALITA' DI COMMISURAZIONE DELLA QUANTITA' DI RIFIUTO CONFERITA DALLA SINGOLA UTENZA**

UTENZA	SERVIZIO	MODALITA'	CALCOLO
Domestica singola	Frazione secca residua, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento	Volume vuotato
Non domestica singola	Frazione secca residua, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento	Volume vuotato

## **Allegato 4**

### **CALCOLO DELLA TASSA DOVUTA PER SERVIZI A RICHIESTA**

La tassa da applicarsi ai servizi, a richiesta, di gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni, eventi temporanei e attività ricorrenti tipo mercati o altro, nonché per i servizi “dedicati” è definita come segue:

$$TVrich = Quv * \% \text{ maggiorazione} * q$$

con

TVrich = Tassa variabile per utenza che gestisce servizi a richiesta

Quv = Quota variabile per le utenze non domestiche di pari tipologia di attività (€/volume)

% maggiorazione = quota percentuale applicata a ristoro dei costi sostenuti per l'attivazione del servizio

q = Quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotta nel periodo dall'utenza (volume/periodo)